

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 2016 N. 21

Riconoscimento del cane bianco italiano da custodia delle greggi patrimonio culturale della Regione Abruzzo con il nome di “cane da pecora abruzzese” o “mastino abruzzese”.

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1

(Riconoscimento del cane bianco italiano da custodia delle greggi patrimonio culturale regionale)

1. La Regione Abruzzo riconosce il cane bianco italiano da custodia delle greggi, così come trasmesso dalla civiltà pastorale abruzzese, unico e inconfondibile, parte integrante del proprio patrimonio culturale con il nome di “cane da pecora abruzzese” o “mastino abruzzese”.
2. Il cane bianco italiano da custodia delle greggi, capolavoro della collettiva e plurimillennaria opera di selezione genetica delle genti della montagna abruzzese, è stato ed è elemento insostituibile nell’attività armentaria ecocompatibile della tradizione pastorale abruzzese.

Art. 2

(Caratteristiche morfoattitudinali del cane bianco italiano da custodia delle greggi)

1. Il cane bianco italiano da custodia delle greggi della tradizione pastorale abruzzese possiede e si distingue per:
 - a) l’assoluta mancanza di istinto predatorio e di ogni forma di aggressione nei confronti degli ovini; concetto che si perfeziona nell’istinto mastino, quale rapporto di protezione e fratellanza nei loro riguardi;
 - b) il ristretto campo di azione inteso sia in senso stretto, cioè fisico, sia in senso lato, cioè attitudinario;
 - c) l’autonomia operativa ossia la capacità che il cane ha di eseguire autonomamente il lavoro di custodia del gregge con iniziative

- d) proprie e differenziate a seconda delle circostanze, soprattutto in assenza del fattore uomo;
 - d) una struttura fisica idonea ad affrontare i predatori delle greggi e le condizioni dell’ambiente di vita e di lavoro unita a notevoli doti di agilità e di coraggio, espressione di massimo equilibrio morfologico ed attitudinale.
2. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Regione Abruzzo con regolamento definisce e puntualizza i contenuti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d).

Art. 3

(Valorizzazione del cane bianco italiano da custodia delle greggi)

1. La struttura della Giunta regionale competente in materia di cultura è autorizzata, anche con il sostegno della struttura competente in materia di agricoltura, con l’ausilio delle risorse economiche, umane e strumentali già a disposizione, a valorizzare il cane bianco italiano da custodia delle greggi.

Art. 4

(Invarianza finanziaria)

1. L’applicazione della presente legge non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5

(Abrogazioni)

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni normative:
 - a) la legge regionale 16 giugno 1987, n. 31 (Tutela e valorizzazione del cane da pastore abruzzese);
 - b) la legge regionale 6 aprile 1989, n. 26 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 giugno 1987, n. 31 (Tutela e valorizzazione del cane da pastore abruzzese);
 - c) il comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale 9 febbraio 2000, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Abruzzo per l’anno 2000 (art. 17-bis L.R. 29

dicembre 1977, n. 81) – Legge finanziaria regionale).

Art. 6
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 9 Luglio 2016

IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D'Alfonso

TESTI
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
COORDINATI

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA
9 LUGLIO 2016 N. 21

(Riconoscimento del cane bianco italiano da custodia delle greggi patrimonio culturale della Regione Abruzzo con il nome di "cane da pecora abruzzese" o "mastino abruzzese")
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche sono evidenziate in grassetto. Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della

legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/men u_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 9 FEBBRAIO 2000, N. 6
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Abruzzo per l'anno 2000 (art. 17-bis L.R. 29 dicembre 1977, n. 81) - Legge finanziaria regionale.

Art. 13

1. Sono abrogate la L.R. 9 aprile 1997, n. 33, concernente «Norme in favore dei cunicoltori danneggiati dalle malattie infettive e diffusive di cui al regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni» e la L.R. 30 aprile 1990, n. 54 concernente «Norme in favore dei cunicoltori danneggiati dalla malattia emorragica virale MEV».
2. [Gli artt. 6 e 7 della L.R. 16 giugno 1987, n. 31 concernente «Tutela e valorizzazione del cane da pastore abruzzese» sono abrogati.]
3. L'art. 8 della L.R. 17 gennaio 1974, n. 3, concernente «Contributi per danni

causati da specie animali di notevole interesse scientifico» è abrogato.

DECRETI

PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE

DECRETO 31.05.2016, n. 24

Designazione, ai sensi dell'art.13 della L.R. n. 11 /83 e smi, in seno al Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio di Bonifica Centro Chieti (Bacino Saline, Pescara, Alento, Foro): Di Eugenio Dario, membro effettivo con funzioni di Presidente, Murzilli Armando componente supplente.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la L.R. 10.3.1983, n. 11: "Normativa in materia di bonifica" ed in particolare ;

- l'art. 5 che prevede tra gli organi dei Consorzi, il Collegio dei Revisori dei conti";
- l'art. 13 che dispone che il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti; che il Consiglio regionale designa un membro effettivo, con funzioni di Presidente, e un membro supplente, che durano in carica cinque anni;

VISTO l'art. 5, comma 1 bis, della L.R. del 24 marzo 2009 n. 4: "Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali", che dispone che alla nomina degli organi di controllo degli Enti regionali provvede il Consiglio regionale mediante sorteggio pubblico tra gli iscritti nell'Elenco regionale dei componenti gli organi di controllo istituito ai sensi dell'art. 5, comma 1 ter, della stessa legge (di seguito Elenco);

VISTO il D.Lgs 27.01.2010, n. 39 "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE";

VISTO l'art. 1, comma 3 bis, della L.R. 12 agosto 2005, n. 27: "Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della regione Abruzzo";

CONSIDERATO che agli organi di controllo non trova applicazione il regime dello Spoil System;

VISTO il Disciplinare approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 54 del 13 aprile 2016 che prevede i criteri e le modalità per il sorteggio informatizzato pubblico per la nomina degli organi di controllo degli Enti regionali e dei Revisori dei conti della Regione Abruzzo;

CONSIDERATO che:

- il 24 maggio 2016, nella sede del Consiglio regionale, è stato effettuato, mediante sistema informatizzato e con le modalità stabilite nel Disciplinare, il sorteggio dall'Elenco per la designazione del Presidente e del supplente del Collegio dei Revisori del Consorzio denominato Centro Chieti, Bacino Saline, Pescara, Alento, Foro;
- all'esito del sorteggio sono risultati estratti nell'ordine:
 1. Di Eugenio Dario nato a Teramo (TE) il 23 agosto 1965, in qualità di componente effettivo con funzioni di Presidente;
 2. Murzilli Armando nato ad Avezzano (AQ) il 13 gennaio 1978, in qualità di componente supplente;

PRESO ATTO che i soggetti estratti hanno accettato l'incarico e hanno reso la dichiarazione circa l'assenza di cause di esclusione e incompatibilità ai sensi della normativa vigente;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla designazione ;

DECRETA

Per le motivazioni esposte in narrativa:

- **di designare**, ai sensi dell'art.13 della L.R. n. 11 /83 e smi, in seno al Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio di Bonifica Centro Chieti (Bacino Saline, Pescara, Alento, Foro):
 - Di Eugenio Dario, nato a Teramo (TE) il 23 agosto 1965, membro effettivo con funzioni di Presidente;